



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 73

**FESTA DEI GIOVANI DELLA FORANIA
S. MARIA MADRE DELLA CHIESA
3 OTTOBRE 2018
VARIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE**

IL COMANDANTE

Vista la domanda presentata al protocollo del Comune di Racale in data 24.09.2018, n. prot. 16637, dal Parroco della Parrocchia di S. Giorgio Martire Sac. Pasquale Fabbiano, con la quale si comunica che in data 03.10 p.v. si terrà in Racale in Piazza San Sebastiano la Festa di tutti i giovani della Forania S. Maria Madre della Chiesa dalle ore 18:30 alle ore 23:00;

Ritenuto per il corretto svolgimento della manifestazione ed al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, su richiesta del predetto organizzatore, istituire modifiche temporanee alla viabilità ordinando la sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta e fermata in data 03.10.2018 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 su Piazza San Sebastiano;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione;

Visto il decreto n. 15 del 27.12.2017;

ORDINA

La sospensione della circolazione veicolare, per tutte le categorie di veicoli, ed il divieto di sosta e fermata nella giornata del 03.10.2018, dalle ore 18:00 alle ore 23,00, su Piazza San Sebastiano per lo svolgimento della Festa di tutti i giovani della Forania S. Maria Madre della Chiesa.

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e di rimuoverla, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà, inoltre, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni. Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

DISPONE

Che l'organizzatore ottemperi in maniera precisa e scrupolosa al fine di attuare tutte le idonee e necessarie misure di safety e security a tutela della pubblica e privata incolumità, predisponendo quindi idoneo servizio a mezzo di congruo personale – informato e formato – su tutti i varchi di accesso e di esodo del luogo della manifestazione, oltre che installare idonei mezzi – **barriere inamovibili** – idonee ad inibire il transito veicolare.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.


A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia notificata all'Organizzatore.

Dalla residenza comunale, 27.09.2018.



IL COMANDANTE
Dot. Daniele SANTANTONIO